



## CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE



**SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA VIABILITA' IN SITUAZIONI DI EMERGENZA, A SEGUITO DI INCIDENTI O VERSAMENTI DI MATERIALI SULLA SEDE STRADALE E RELATIVE PERTINENZE**

**CIG 7637524C2D**

### **VERIFICA ANOMALIA OFFERTA**

Come da verbale n. 4 dell'11 marzo 2019, il sottoscritto RUP ha proceduto all'esame del Piano economico finanziario presentato dal concorrente Sicurezza Ambiente spa, la cui offerta ha conseguito il miglior punteggio di 79,03 punti su 100.

La stazione appaltante non si è vincolata all'art. 97 del Codice, trattandosi di procedura di gara affidata esclusivamente su parametri qualitativi, e ha previsto nella lettera di invito, punto 24, che il relativo sub-procedimento di anomalia sarebbe stato attivato solo laddove l'offerta presentata, ed in particolare il rapporto tra offerta e piano economico finanziario, avesse evidenziato elementi specifici tali da farla ritenere anormalmente bassa, o comunque avesse delineato scenari di dubbio rispetto alla sostenibilità generale del piano economico finanziario (PEF).

Ciò posto si dà atto che detti presupposti non sono sussistenti nell'ambito dell'offerta presentata dall'operatore economico Sicurezza Ambiente, in quanto i valori indicati nel PEF, sono coerenti e verosimili.

Ciò è vero sia in relazione all'analisi dei PEF presentanti dagli altri operatori economici, che presentano diverse voci contraddistinte da analogia, sia in relazione alla struttura del PEF isolatamente considerato.

E' stata infatti presentata una struttura di costi e di stime ragionevoli e prudentiali, con congrua stima dell'incidenza legata all'assenza di remunerazione per i casi in cui non sia possibile individuare il responsabile dell'incidente ai fini della rivalsa sulle compagnie assicuratrici.

I costi generali sono stati indicati in misura congrua, e comprendono sia gli oneri per la partecipazione alla gara, sia quelli connessi alla stipulazione del contratto, ivi comprese assicurazioni e fidejussioni previste dalla legge di gara, nonché le attività di formazione e le migliorie.

Aggregando le diverse voci queste conducono ad una percentuale del 12,5% circa, voce coerente con quanto previsto dall'art. 32, c. 2, lett. b) del DPR 207/2010, il quale, ancorché non cogente, è sicuramente indicativo e confermativo della riscontrata congruità.

Anche gli oneri per la sicurezza sono da ritenersi congrui, affermazione fondata sull'impiego dei criteri previsti nel documento redatto dall'Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale (ITACA) recante "Verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza nei contratti di lavori pubblici: prime indicazioni operative" utilizzando per mero scrupolo le percentuali massime di cui al paragrafo 8 (17% sulla base d'asta e 5%).

I valori espressi nel PEF sono superiori ai parametri ivi indicati sicché, come indicato dal succitato documento ITACA, un siffatto metodo di calcolo "attesta ragionevolmente la congruità degli oneri indicati rispetto all'offerta, con la conseguente conclusione positiva della procedura di verifica della congruità".

Parimenti i costi per il personale sono da ritenersi assolutamente congrui. Dividendo il costo annuo

indicato per il numero di interventi, e dividendo detto costo per i n. 2 operai impiegati per ciascuno di essi come previsto in offerta tecnica, risulta un costo per il personale per intervento pari ad € 138,51, assolutamente capiente per la copertura dei costi orari previsti nelle tabelle allegata al D.D. n. 23/2017 per il settore edilizia, con riferimento cioè al CCNL più oneroso rispetto a quelli astrattamente applicabili per il settore di riferimento (cfr. ad esempio le tabelle allegata al D.D. n. 70 del 1 agosto 2017 per il settore dei servizi ambientali, certamente più coerente rispetto a quello edilizia in relazione all'oggetto della concessione).

Anche l'utile d'esercizio è adeguato, essendo assestato su di una percentuale di marginalità media nel biennio pari al 7,39%, importo certamente idoneo alla remunerazione d'impresa, nonché alla copertura di eventuali sottostime in talune singole voci esposte nel PEF.

Ciò postulato, ai sensi dell'art. 33 del Codice dei contratti, si ritiene di poter procedere con la proposta di aggiudicazione a favore dell'operatore economico Sicurezza Ambiente spa.

Firenze, 18 marzo 2019

Il RUP  
Maria Cecilia Tosi  
